Interventi
ADAPT
Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni industriali

In collaborazione con il Centro Studi Internazionali e Comparati Marco Biagi

La partecipazione dei lavoratori in Italia: un modello da definire

di Roberta Caragnano e Germana Caruso

La materia della partecipazione al capitale dell'azienda da parte dei propri dipendenti, negli ultimi mesi, è uno dei temi ricorrenti nel dibattito politico, economico e accademico.

La partecipazione dei lavoratori, nelle sue diverse forme, riveste un'importanza fondamentale nel contesto economico per migliorare la qualità e la competitività del sistema e per rafforzare gli strumenti di gestione condivisa dei processi di cambiamento del lavoro e dell'impresa.

L'Italia è ancora lontana dal trovare uno sbocco legislativo che possa consentire di avere un quadro di riferimento stabile e consolidato. La questione dell'azionariato dei dipendenti è delicata dal momento che il lavoratore che diventa azionista accetta il rischio di legare alle sorti dell'impresa non solo il destino del proprio reddito immediato, ma anche una quota del proprio risparmio e quindi del suo reddito futuro.

La nostra Costituzione consacra il principio della partecipazione alla gestione e alla proprietà dei lavoratori in due disposizioni, ed esattamente negli articoli 46 e 47 in cui si ribadisce il diritto dei lavoratori a collaborare nella gestione delle aziende e si stabilisce un *favor* all'accesso del risparmio popolare.

Il quadro codicistico è piuttosto scarno, con delle previsioni agli articoli 2349, 2441 e 2538. In particolare l'art. 2349 c.c. stabilisce che in caso di attribuzione straordinaria di titoli ai prestatori di lavoro dipendenti delle società possano essere emesse, per un ammontare corrispondete agli utili stessi, speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, mentre l'art. 2441, comma 8, consente che, con deliberazione dell'assemblea con speciali maggioranze, possano essere esclusi dal diritto di opzione i soci qualora l'aumento del capitale sociale sia riservato ai dipendenti. Infine, l'art. 2358 c.c. consente alla società di accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, qualora ciò sia diretto a consentire l'acquisto di azioni da parte dei dipendenti della società stessa o di sue controllate o controllanti (per un quadro più completo della disciplina e delle sue implicazioni pratiche si legga R. Caragnano, *La partecipazione finanziaria in Italia: inadeguatezza del dettato codicistico e prospettive di riforma,* in F. Alias, R. Caragnano (a cura di), *Partecipazione: passato, presente e futuro. Le ragioni di una regolamentazione*, Dossier Adapt, 2009, n. 17).

Tali disposizioni non hanno trovato molta applicazione non solo per l'incertezza del dettato codicistico ma anche per un sistema spesso conflittuale di

relazioni industriali.
Il disegno di legge unificato e *bipartisan* con principali promotori i Senatori Castro, Ichino e Treu, presentato in senato il 20 maggio 2009 si muove nella direzione di realizzare un intervento strutturale in questa materia particolarmente delicata e che, conosce il ritardo dell'Italia rispetto ad altri Paesi europei.
La bozza di ddl, in cinque articoli disegna i contenuti di un nuovo sistema che regola il coinvolgimento dei lavoratori nell'andamento dell'azienda, prevede la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a un consiglio di sorveglianza nelle imprese esercitate in forma di S.p.A o di società europea, con oltre 300 dipendenti, disegna i contorni della partecipazione azionaria dei lavoratori, con l'aiuto di sgravi fiscali e prevede la possibilità che parte della retribuzione dei dipendenti possa essere differita al momento in cui vengono raggiunti determinati obiettivi aziendali. In particolare, gli importi versati dai dipendenti che aderiscono al piano di partecipazione azionaria, fino a un massimo di 5.200 euro, darebbero diritto a una detrazione Irpef del 19%: un incentivo fiscale per scommettere sui buoni risultati della propria azienda, con diritto a una compartecipazione agli utili da parte dei lavoratori.
Il confronto aperto in Senato è continuato con la convocazione delle parti sociali, da parte del Ministro del lavoro, per la ricerca di un avviso comune che possa costituire la base per impostare i lavori parlamentari avendo come punto di partenza la cornice di condivisione del problema, negoziata ed accettata dalle parti interessate: imprese e dipendenti nella loro collettività. La convocazione del tavolo è volta anzitutto a sondare la volontà delle parti di aprirsi ad un confronto su un tema da sempre oggetto di accese discussioni politiche e dottrinali. È prioritario, in tal senso, pervenire alla condivisione di un'interpretazione univoca della nozione di partecipazione, tradizionalmente declinabile in numerose accezioni e spendibile per finalità diverse, quale indefettibile presupposto per l'implementazione di modelli virtuosi in grado di potenziare la motivazione e la produttività dei dipendenti. La firma di un avviso comune sarebbe auspicabile tanto più che, anche sulla base della bozza di progetto di legge presentato Ichino, la costruzione di una "via italiana" alla partecipazione finanziaria potrebbe contemplare forme di rappresentanza organica dei lavoratori in grado di incidere in profondità sulla struttura societaria. La valorizzazione in chiave collettiva dell'azionariato dei dipendenti comporterà l'adozione di modelli di partecipazione alla gestione d'impresa di varia intensità. Dunque, indicare al legislatore una corsia preferenziale concretamente percorribile, a fronte delle ricadute che l'intervento regolativo comporterebbe sul modello di relazioni industriali del nostro Paese, significherebbe agevolare il decollo degli istituti partecipativi.
La delicatezza del tema ha suggerito al Governo l'opportunità di offrire alle parti sociali l'occasione di incidere sulla definizione di quella legge di promozione e di sostegno della partecipazione da lungo tempo attesa, fermo restando che si tratterà di mettere a punto modelli adattabili alle esigenze proprie di ciascuna realtà aziendale. Tutti gli attori, pure attestandosi su posizioni talora contrastanti, concordano sul fatto che il testo normativo sul tema della partecipazione debba rendere agibili una gamma diversificata di strumenti di partecipazione la cui adozione resta affidata alla libera scelta delle parti.
Il vero nodo da sciogliere sembra essere non tanto l'*an* ma il *quantum* di partecipazione prospettabile. Per ora le parti sociali hanno accolto con favore l'idea di un confronto sul tema mostrando gradi di accettazione sensibilmente diversi in merito alla prospettiva di una partecipazione "forte", voluta soprattutto da Cisl e Uil, meno da Confindustria e Cgil. Proprio l'ipotesi della cogestione legata a forme di azionariato collettivo è il *punctum dolens* e insieme l'aspetto sul quale gli attori chiamati in causa esigono chiarezza. Il Governo ha ribadito la ferma intenzione di chiudere questa partita che si trascina da decenni, infatti, l'iter legislativo che al momento vede in discussione nelle sedi parlamentari i vari disegni di legge dedicati alla partecipazione dei lavoratori nell'impresa proseguirà anche in mancanza di un avviso comune. Nessuno dei soggetti chiamati in causa al tavolo negoziale vuole trovarsi nella posizione di spettatore inerme dinanzi all'eventualità di un intervento regolativo poten-

zialmente scomodo, frutto di autonome scelte del legislatore. Il confronto è aperto, sta alle parti sociali rifuggire da logiche conflittuali e cogliere l'occasione di contribuire alla costruzione di un modello di relazioni industriali di tipo partecipativo finalizzato a definire strutture e procedure che consentano una gestione condivisa e partecipata dei processi di cambiamento dell'impresa.

Roberta Caragnano
Scuola internazionale di dottorato
in Diritto delle relazioni di lavoro
Adapt – Fondazione Marco Biagi
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Germana Caruso
Collaboratrice Adapt